OGGETTO: Corte di Cassazione n.14816/07 – Comune di Pisa c/ Tremolanti Carlo, Tremolanti Marco, Barsotti Franco e Barsotti Paola. Transazione della causa pendente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

-i signori Tremolanti Carlo e Tremolanti Marco erano proprietari di un appezzamento di terreno, gravato da usufrutto in favore dei signori Barsotti Franco e Barsotti Paola, interessato dal P.E.E.P. denominato P.E.E.P.'95, posto in località Ospedaletto, via delle Rene;

-tale area è stata espropriata dal Comune e su di essa è stato realizzato un intervento di edilizia abitativa, nonché le relative opere di urbanizzazione consistenti in particolare nella viabilità a fondo chiuso che attesta alla stessa via delle Rene;

-l'esproprio è stato concluso in forma coattiva, stante la mancata accettazione da parte dei signori Tremolanti-Barsotti dell'indennità determinata dal Comune e quindi la determinazione definitiva dell'indennizzo è stata effettuata prima dalla Commissione Provinciale Espropriazioni e successivamente, a seguito del ricorso dei proprietari, dalla Corte d'Appello di Firenze;

-con sentenza della Corte d'appello di Firenze, sezione I civile, n.1403/2006 del 2 giugno 2006 è stata riconosciuta ai signori Tremolanti Carlo, Marco, Barsotti Franco e Paola l'indennità di espropriazione di euro 834.475,56, l'indennità di occupazione di euro 101.282,366,00 e l'indennità di cui all'art.46 della legge 25.06.1865, n. 2359 in euro 30.000,00;

-con atto notificato ai signori Tremolanti-Barsotti in data 20 marzo 2007, il Comune di Pisa ha impugnato di fronte alla Corte di Cassazione detta sentenza della Corte d'Appello, eccependo la carenza di potere del giudice italiano di disapplicare la legge interna in materia di indennità di esproprio, in applicazione di principi europei, in assenza di una specifica pronuncia della Corte costituzionale;

-successivamente alla notifica del ricorso, con le sentenze nn. 347 e 348/2007, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 5 bis della legge 8.8.1992, n. 359;

-il legislatore italiano ha di conseguenza modificato, con i commi 89 e 90 dell'art. 2 della legge n. 244 del 24.12.2007 - legge finanziaria 2008, gli articoli pertinenti del T.U. sugli espropri (commi 1 e 2 dell'art. 37 D.P.R. n. 327/2001), dimodoché attualmente l'indennità di espropriazione di un terreno edificabile è determinata in misura pari al valore venale (di mercato) del bene. La disposizione si applica a tutti gli espropri attualmente ancora non definiti, quanto al contenzioso in atto, come quello in questione;

-nella sentenza della Corte di Appello impugnata innanzi alla Corte di Cassazione vi è un errore materiale relativo alla indennità di occupazione: l'importo di tale indennità, determinato nella consulenza tecnica d'ufficio in Lire 101.283.366, è stato indicato in euro 101.283,366,00=, anziché in euro 52.308,49=;

-i signori Tremolanti Carlo, Marco, Barsotti Franco e Paola hanno proposto una soluzione transattiva allo scopo di porre fine alla controversia in atto, alle seguenti condizioni:

> *-costituzione di un diritto di servitù di passaggio, sia a piedi che carrabile, per la larghezza di mt. 5 a favore del residuo fondo di proprietà, contraddistinto al catasto del Comune di Pisa al foglio n. 82, part. N. 691, sulla strada di accesso al PEEP e sulle particelle nn. 692 e 718 di proprietà comunale, con abbattimento a loro cura e spesei, del muretto posto a termine della strada esistente;*
> *-riduzione della somma di € 100.000,00 rispetto alla somma aggiornata di interessi depositata dal Comune di Pisa alla Cassa Depositi e Prestiti in ossequio alla sentenza della Corte di Appello n. 1403 del 2006;.*

-VISTO che alla luce della recente evoluzione normativa in materia di espropri, con tutta evidenza il ricorso in Cassazione non avrebbe esito favorevole, come risulta dalla relazione congiunta del Dirigente dell'Avvocatura Civica e del Dirigente dell'Urbanistica;

CONSIDERATA dunque la convenienza per l'Amministrazione dell'accoglimento della proposta transattiva, fermo restando che gli interessi sulla indennità di esproprio sono quelli maturati sul deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti (M.E.F.) e che il Comune non deve avere alcun onere per la realizzazione dell'accesso proposto ed a condizione che gli espropriati prendano atto dell'errore materiale, presente nella sentenza, relativo all'indennità di occupazione, accettando come indennità di occupazione la diversa somma risultante dalla CTU, pari ad euro 52.308,49=, rispetto a quella erroneamente stabilita in sentenza di euro 101.283,366=;

-RITENUTO pertanto di accogliere la proposta transattiva dei signori Tremolanti-Barsotti;

-VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art.49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale allegato A);

DELIBERA

- di transigere la causa pendente tra il Comune ed i signori Tremolanti Carlo, Tremolanti Marco, Barsotti Franco e Barsotti Paola, alle condizioni sopra dette e comunque meglio

specificate nello schema di contratto che con il presente provvedimento si approva e che ad esso si unisce per farne sua parte integrante e sostanziale;

-di stipulare detto atto di transazione, le cui spese contrattuali saranno divise tra le parti, autorizzando il Dirigente responsabile ad apportare al suddetto schema eventuali necessarie variazioni che non comportino modifiche sostanziali al contenuto del contratto stesso;

-di dare mandato all'Ufficio Espropri di provvedere, successivamente alla stipula del contratto di transazione, allo svincolo delle indennità depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti (M.E.F.) in favore dei signori Barsotti-Tremolanti, con la riduzione concordata dell'importo indicato in sentenza pari ad euro 100.000,00=, importo che, a seguito della sottoscrizione della transazione, verrà introitato dal Comune di Pisa;

-di dare mandato alla Direzione Avvocatura civica di concordare con l'avv. Gaetano Viciconte, difensore degli espropriati nel giudizio in Cassazione, la rinuncia al ricorso a spese compensate.

Allegato A)

COMUNE DI PISA

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

☐ della Giunta Comunale
☐ del Consiglio Comunale

Corte di Cassazione n. 14816/07 – Comune di Pisa c/Tremolanti Carlo, Tremolanti Marco, Barsotti Franco e Barsotti Paola – Transazione della causa pendente.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto, dando atto che:

☐ comporta diminuzione di entrata o impegno di spesa;
☒ non comporta diminuzione di entrata o impegno di spesa.

Pisa, 15/11/2011

IL Coordinatore Area Sviluppo Territorio

Arch. Mario Pasqualetti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e per quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento di contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n° ……..
Prenotazione di impegno n° ……

Pisa, ……..

IL RAGIONIERE CAPO
Dott. Claudio Sassetti

Nota di avvenuta trasmissione

Ricevuta la proposta di deliberazione in oggetto.

Pisa, …….

IL RAGIONIERE CAPO
Dott. Claudio Sassetti

REP. N. FASC. N.

CORTE DI CASSAZIONE N.14816/07 – COMUNE DI PISA C/ TREMOLANTI CARLO, BARSOTTI FRANCO E BARSOTTI PAOLA. TRANSAZIONE DELLA CAUSA PENDENTE.

L'anno Duemilaundici (2011) e questo dì del mese di in Pisa, nella Sede Municipale, davanti a me dott.ssa Angela Nobile quale Segretario Generale del Comune di Pisa e, come tale, autorizzata a rogare gli atti nella forma pubblico-amministrativa ai sensi dell'art. 97 comma 4° lett. c) del d. lgs. n. 267/2000, sono comparsi e si sono personalmente costituiti:

-arch. Mario Pasqualetti, nato a Pisa il 14 dicembre 1952, domiciliato per la carica in Pisa, presso la Sede Comunale, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Dirigente dell'Area Sviluppo del Territorio del COMUNE DI PISA, con sede in Pisa, via Degli Uffizi n.1, codice fiscale 00341620508, per il quale agisce e si impegna in virtù dei poteri allo stesso conferiti dall'art. 51, 3° comma Legge 142/90, così come modificato dal T.U. degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e dall'art. 7 del Regolamento Comunale dei Contratti ed in ordine ed esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. del , assistito dall'avv. Gloria Lazzeri dell'Avvocatura Civica del Comune di Pisa;

-i sig.ri

assistiti dall'avv. Gaetano Viciconte.

Comparenti, aventi capacità di obbligarsi, della cui identità personale e qualità rivestita io Segretario generale rogante sono certo, i quali, col mio consenso, rinunciano all'assistenza di testimoni a questo atto.

Premesso:

a) che con sentenza della Corte d'Appello di Firenze, Sezione I Civile, n.1403/2006 del 2 giugno 2006 relativa al contenzioso per la quantificazione dell'indennità relativa ad un'area espropriata dal Comune di Pisa in attuazione del Piano per l'Edilizia Economica e Popolare, è stata liquidata ai signori Tremolanti Carlo, Marco, Barsotti Franco e Paola l'indennità di espropriazione in Euro 834.475,56, l'indennità di occupazione in Euro 101.282,366,00 e l'indennità di cui all'art.46 della legge 25.06.1865, n. 2359 in Euro 30.000,00, condannando il Comune di Pisa ad integrare il deposito alla Cassa Depositi e Prestiti in favore degli attori per le indennità di espropriazione e di occupazione;

b) che con atto notificato ai signori Tremolanti-Barsotti in data 20 marzo 2007 il Comune di Pisa proponeva ricorso in Cassazione avverso detta sentenza della Corte d'Appello di Firenze, adducendo che non vi era un potere del giudice italiano di disapplicare la legge interna in assenza di una specifica pronuncia della Corte Costituzionale;

c) che i signori Tremolanti Carlo, Marco, Barsotti Franco e Paola si costituivano in giudizio rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Viciconte

d) che nelle more del giudizio avanti la Corte di Cassazione i signori Tremolanti Carlo, Tremolanti Marco, Barsotti Franco e Barsotti Paola proponevano una soluzione transattiva allo scopo di porre fine alla controversia in atto;

e) che la suddetta proposta, ritenuta meritevole di accoglimento da parte dei competenti uffici comunali, è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

E TUTTO CIO' PREMESSO E RICHIAMATO

Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

1) la premessa suesposta costituisce parte integrante, essenziale e dispositiva del presente atto;

2) il Comune di Pisa, come in premessa legalmente rappresentato, costituisce in favore dei signori Tremolanti Carlo, Marco, Barsotti Franco e Paola il diritto di passo a piedi e con qualsiasi mezzo sulla striscia di terreno della larghezza costante di metri 5 (cinque) in prolungamento della viabilità realizzata nell'ambito della Scheda Norma dell'area di intervento n.9 del Piano per l'Edilizia Economica e Popolare denominato P.E.E.P. 1995, posta in Pisa, località Ospedaletto, via delle Rene.

L'area gravata da detta servitù, meglio distinta con velatura grigia nella planimetria allegata al presente atto sub.), insiste su porzione della particella del foglio del Catasto Terreni di Pisa (fondo servente) ed è costituita a vantaggio del fondo dominante, di proprietà dei signori Tremolanti-Barsotti, rappresentato al C.T. di Pisa sempre nel foglio dalla particella ;

3) le spese relative alla realizzazione del percorso carrabile di accesso sull'area gravata da servitù sono assunte a totale carico dei signori Tremolanti Carlo, Marco, Barsotti Franco e Paola.

4) i signori Tremolanti Carlo, Marco, Barsotti Franco e Paola accettano la riduzione della somma di Euro 100.000,00= (Centomila/00) sulle somme depositate dal Comune di Pisa presso la Cassa Depositi e Prestiti in virtù della

sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.1403/2006;

5) Le parti danno atto che l'importo relativo all'indennità di occupazione liquidato con la sentenza della Corte d'Appello è stato erroneamente indicato nel dipositivo della sentenza stessa in Euro 101.283,366,00, mentre in effetti, come si evince nelle premesse dell'atto medesimo, nonché dalla CTU, doveva essere pari a Lire 101.283.366 e quindi ad Euro 52.308,49 (Cinquantaduemilatrecentootto/49); conseguentemente gli aventi diritto alla indennità di occupazione accettano, a tacitazione completa di ogni loro avere, la somma di euro 52.308,49 anziché Euro 101.283,366,00;

6) il Comune di Pisa rinuncerà formalmente, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., alla causa attualmente pendente di fronte alla Corte di Cassazione, a spese compensate, a seguito della stipula del presente contratto di transazione; il Sig. Tremolanti accetterà la rinuncia, a spese compensate.

7) le spese contrattuali relative al presente contratto sono a carico delle parti in misura uguale, comprese quelle di registrazione dell'atto.

I contraenti chiedono che il presente atto sia registrato a tassa fissa ai sensi

….

8) il presente atto viene sottoscritto dai legali delle parti ai sensi e per gli effetti della rinuncia alla solidarietà prevista dall'articolo 68 della legge professionale forense.

E richiesto, io Segretario Generale ho ricevuto il presente atto scritto in parte con mezzi meccanici consentiti dalla legge e in parte da persona di mia fiducia su pagine complete e porzione della presente, fin qui, previa lettura datane da me alle parti, che lo hanno riconosciuto in tutto conforme alle loro volontà, è stato dalle

stesse firmato a margine e sottoscritto, unitamente all'allegato, a norma di legge, con me Segretario Comunale rogante, come appresso.